Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio di convocazione del Parlamento in seduta comune

La seduta comune delle due Camere, già fissata per giovedì 17 giugno 1982 alle ore 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982), è rinviata a mercoledì 30 giugno 1982 alle ore 10.

(3020)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Aquileia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 1978 dal Consorzio tutela vini DOC « Aquileia » di Udine, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1980, n. 62;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche e logistiche nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Aquileia », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 è sostituito per intero con testo di cui appresso:

Disciplinare di produzione per i vini « Aquileia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aquileia » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Aquileia » seguita dalla specificazione « Rosato » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80 %;

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30 %.

La denominazione « Aquileia » con le seguenti specificazioni:

Merlot;

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Tocai friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Reisling renano;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale per almeno il 90 % dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati ed il Refosco nostrano purché a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10 %.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte, nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campologno al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, S. Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di: S. Maria la Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'Ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te Della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad « incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana ed a qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 » e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitato di Mereto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Meraloro. A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (Q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del Canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Aquileia » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai quintali 130 per Rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano, ai quintali 120 per Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano e per i Cabernet; a quintali 100 il Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve perché la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini bianchi e rossi, ed al 65 % per i rosati.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui allo art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Aquileia »: Pinot bianco, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sauvignon, Verduzzo friulano e Traminer aromatico una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed ai vini rosato Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Aquileia rosato » deve attuarsi una spremitura soffice delle uve con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Aquileia » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 ‰;
estratto secco netto minimo: 20 ‰;

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo più evidente nel Cabernet franc, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 ‰;
estratto secco netto minimo: 20 ‰;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 ‰;
estratto secco netto minimo: 20 ‰;

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato, chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 ‰;
estratto secco netto minimo: 16 ‰;

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: vellutato, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 ‰;
estratto secco netto minimo: 16 ‰;

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 ‰;
estratto secco netto minimo: 20 ‰;

Riesling renano:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 ‰;
estratto secco netto minimo: 19 ‰;

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 ‰
estratto secco netto minimo: 18 ‰;

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 ‰;
estratto secco netto minimo: 17 ‰;

Traminer:

colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 ‰;
estratto secco netto minimo: 17 ‰;

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 ‰;
estratto secco netto minimo: 17 ‰.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Aquileia » di cui al presente disciplinare può figurare la indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1982
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 64

(2625)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 giugno 1982.

Disposizioni per la corresponsione di indennità di compensazione per le quantità di grano tenero, di mais e di segale giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1981-82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'art. 9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 del 13 luglio 1981 relativo alla concessione di una indennità di compensazione per le quantità di taluni cereali giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1821/81 del 2 luglio 1981 della Commissione delle Comunità europee relativo alle modalità di concessione della predetta indennità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1051/82 del Consiglio del 4 maggio 1982, che fissa, tra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967 che ha affidato all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, l'incarico di svolgere tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti delle Comunità europee;

Ritenuta la necessità di determinare gli organi nazionali ai quali affidare i compiti della ricezione delle domande intese ad ottenere la indennità sopra richiamata, nonché di assicurare i controlli per la corretta applicazione delle predette norme comunitarie;

Considerata la disponibilità degli assessorati e dipartimenti dell'agricoltura delle regioni ad assicurare il servizio di cui sopra direttamente o per il tramite dei dipendenti uffici provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie citate in premessa, è concessa una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero, di mais e di segale giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1981-82.

Per il mais, detta indennità è limitata, in Italia, alle sole quantità giacenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'importo delle indennità di compensazione di cui al precedente articolo, espresso in lire italiane, è pari per il grano tenero e per il mais a L. 1.891 per tonnellata e per la segale a L. 6.763 per tonnellata.

Art. 3.

Gli aventi diritto devono presentare apposite dichiarazioni di giacenza e domande di indennità, entro i termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie citate in premessa, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il tramite dei seguenti uffici nel cui territorio sono conservate le quantità di cereale per il quale viene chiesta la concessione della predetta indennità:

nelle province della regione Emilia-Romagna: ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana: alle rispettive amministrazioni provinciali;

nelle province della regione Marche: ai servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle altre regioni ai rispettivi assessorati o dipartimenti dell'agricoltura.

Art. 4.

Alla determinazione delle quantità di cereale ammissibili alla indennità, nonché alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità medesima, provvede l'Azienda

di Stato per gli interventi nel mercato agricolo avvalendosi delle operazioni istruttorie effettuate dagli organi regionali di cui al precedente articolo ai quali sono pervenute le denunce delle giacenze di cereale e che hanno proceduto ai prescritti accertamenti.

Roma, addì 5 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2982)

DECRETO 5 giugno 1982.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1982 e determinazione delle regioni che ne beneficiano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 19 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 1° dicembre 1981, che, tenendo conto della relativa regolamentazione (CEE) vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1982;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità stesse, che indica le regioni che possono beneficiare dell'aiuto predetto, determinandolo in ECU 92,85 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1051/82 del Consiglio del 4 maggio 1982, che fissa, fra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977 che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presente ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro in particolare il paragrafo 2 dell'art. 6;

Atteso che per dare completa esecuzione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al grano duro di produzione 1982, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, modificano e completano la normativa applicativa contenuta nel citato decreto 19 novembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Beneficerà dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1982 quello seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977 il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1983.

Art. 3.

L'importo dell'aiuto da corrispondere nei territori della Repubblica di cui all'art. 1 del presente decreto per il grano duro di produzione 1982 risulta fissato in L. 119.684 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2983)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 giugno 1982.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola d'Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI INTESA CON
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei giorni di più intenso movimento: turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola n. 4 in data 9 marzo 1982;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ischia in data 27 febbraio 1982, n. 321;

Vista la delibera del comune di Casamicciola in data 10 marzo 1982, n. 86;

Vista la delibera del consiglio comunale di Barano d'Ischia in data 13 ottobre 1981, n. 60;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Barano d'Ischia in data 10 marzo 1982, n. 52, che integra la delibera n. 70 del 13 ottobre 1981;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 14 dicembre 1981, n. 189;

, Vista la delibera della giunta del comune di Forio in data 6 marzo 1982, n. 198;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno del 31 agosto 1982, n. 41;

Viste le note della prefettura di Napoli in data 9 aprile 1982, n. 06667 e n. 09205 del 7 maggio 1982;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 1770/65/1723 del 27 aprile 1982;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 giugno 1982 al 31 agosto 1982, è vietato l'afflusso nell'isola di Ischia (comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno) di tutti gli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di cui all'art. 1:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali delle imposte della nettezza urbana;

c) ambulanze; carri funebri, automezzi trasporto merci e rifornimenti alimentari, non superiore a 35 q.li e servizi delle forze dell'ordine;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) gli autovecoli con targa straniera;

f) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì gli autoveicoli con targa esterna alle province della regione Campania.

Art. 3.
Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.
Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, addì 9 giugno 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2984)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 giugno 1982.

Equipollenza di titoli finali ed intermedi di studio conseguiti da cittadini italiani, in possesso della qualifica di profugo, presso scuole straniere all'estero corrispondenti a scuole od istituti italiani dell'istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente la normativa organica per i profughi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge suddetta, debbono essere stabilite le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del provvedimento con il quale si dichiara l'equipollenza dei titoli finali ed intermedi di studio conseguiti da profughi presso scuole straniere all'estero, corrispondenti a scuole od istituti italiani dell'istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado con titoli di studio italiani;

Considerato che in materia di riconoscimento di titoli di studio stranieri già da anni opera la normativa emanata in esecuzione dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente i lavoratori italiani all'estero e loro congiunti emigrati, categoria consimile a quella dei profughi, e che, pertanto, a questi ultimi è possibile ed opportuno estendere detta normativa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.
Equipollenza titoli di studio stranieri

Ai profughi di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1981, n. 763, si applica, salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli, la normativa emanata in esecuzione dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

Art. 2.
Domanda

I profughi di cui al precedente articolo, che aspirano ad ottenere la dichiarazione di equipollenza con titoli finali di studio italiani, ai sensi dell'art. 32 legge 26 dicembre 1981, n. 763, dei titoli finali o intermedi di studio conseguiti all'estero presso scuole straniere, corrispondenti alle scuole od istituti italiani di istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado, devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza.

Art. 3.
Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo il modello allegato, deve contenere:

cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente;

l'indicazione precisa del titolo di studio finale italiano con la specificazione — per i titoli dell'istruzione tecnica e professionale — del tipo o indirizzo o specializzazione o qualifica prescelta, rispetto al quale si chiede l'equipollenza;

l'indicazione del titolo di studio straniero finale o intermedio del quale l'interessato chiede l'equipollenza, con la denominazione della scuola o istituto, la località e l'indirizzo, nonché l'anno scolastico di conseguimento;

la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che, in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è stata già conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, nè è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro provveditore agli studi.

Nella domanda deve essere, altresì, dichiarato:

il possesso della qualifica di profugo;

il periodo (o i periodi), con date precise, di permanenza all'estero;

l'attuale residenza e l'esatto recapito, al quale l'interessato desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

L'amministrazione non risponde dei disguidi dovuti all'omessa comunicazione dei cambiamenti eventualmente intervenuti nel predetto recapito.

La domanda deve essere datata e debitamente firmata dal richiedente; nel caso che l'interessato sia minorenne e non emancipato, la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 4.

Documenti

Alla domanda deve essere allegato il provvedimento formale con il quale è riconosciuta la qualifica di profugo, rilasciato dal prefetto della provincia di residenza del richiedente, nonché:

1) per la dichiarazione di equipollenza con i titoli finali di studio dell'istruzione elementare e secondaria di primo grado, i documenti di cui, all'art. 3 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975, lettere *a*), *b*), *i*) e all'art. 5 del presente decreto;

2) per la dichiarazione di equipollenza con i titoli finali di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado, i documenti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975, lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) e all'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1980.

Art. 5.

Prova integrativa di italiano di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1973

Sono esentati dalla prova integrativa di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1973 coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 legge 3 marzo 1971, n. 153, o siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate o di attestazioni di frequenza di corsi con insegnamento in lingua italiana o di corsi di lingua italiana diversi da quelli di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge n. 153/1971 citata ma di livello corrispondente.

Possono essere, altresì, esentati da detta prova integrativa anche coloro che producano eventuali attestati, ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana, quali: partecipazione ad attività culturali italiane, prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.

Art. 6.

Rilascio della dichiarazione di equipollenza

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato, secondo gli allegati modelli, dal provveditore agli studi a norma del secondo comma dell'art. 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Delle dichiarazioni di equipollenza rilasciata, il provveditore tiene appositi registri, uno per i titoli della scuola dell'obbligo ed uno per quelli dell'istruzione secondaria di secondo grado, con l'osservanza delle cautele inerenti alle attestazioni dei titoli di studio, e, per i titoli dell'istruzione secondaria di secondo grado, dà comunicazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975, al Ministero della pubblica istruzione, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*/P (Profughi)

MODELLO DELLA DOMANDA DI EQUIPOLLENZA (PER I SOLI TITOLI DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DA REDIGERE SU CARTA DA BOLLO USO SCOLASTICO).

Al provveditorato agli studi di. . . . . .

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . . . il . . . . in possesso della qualifica di profugo chiede, ai sensi dell'art 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, l'equipollenza al . . . . . (indicare il titolo di studio finale italiano: licenza elementare o licenza di scuola media o diploma di maturità classica, o scientifica o tecnica, o professionale, ecc. il tipo e l'indirizzo o specializzazione o qualifica prescelta) del seguente titolo finale di studio . . . . (indicare il titolo di studio straniero posseduto) conseguito (*) nell'anno scolastico . . . . presso . . . . . (indicare esattamente la scuola o l'istituto, con la località e l'indirizzo).

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

che, in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è stata già conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro provvedimento agli studi;

di aver trascorso all'estero, i seguenti periodi . . . .;

di avere la seguente residenza . . . .;

e il seguente recapito . . . . al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

. . . .

(Località e data di compilazione della domanda)

. . . .

(Firma del richiedente)

. . . .

Controfirma del genitore o di chi ne fa le veci (ove richiesto)

(*) Aggiungere: « come candidato privatista », qualora il titolo sia stato conseguito nella condizione anzidetta.

ALLEGATO *B*/P (Profughi)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA DI TITOLO DI STUDIO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A NORMA DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 763.

N. . . . . . . *del registro, anno* . . . . . .

Provveditorato agli studi di. . . . . . .

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Veduta la domanda del sig. . . . . . . nato a . il . . . . . intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il . . . . . (diploma di licenza di scuola elementare o media) del titolo . . . . . (indicare il titolo finale o intermedio conseguito all'estero) conseguito

nell'anno . . presso . . . . (indicare la denominazione della scuola, l'indirizzo completo e il Paese ove il titolo è stato conseguito);

Veduto l'art. 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Veduto il decreto interministeriale 20 febbraio 1973;

Veduto il decreto ministeriale 10 giugno 1982;

Considerato che il sig. . . . . ha presentato . . (indicare il documento prodotto dall'interessato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale . .) comprovante la conoscenza della lingua italiana; (oppure);

Considerato l'esito positivo della prova integrativa di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1973 (1);

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Dichiara:

il . . (indicare il titolo di studio) conseguito all'estero dal sig. . . . . . equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di . . (licenza di scuola elementare o media italiano).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del secondo comma dell'art. 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Luogo e data del rilascio . . .

Il provveditore agli studi

. . . .

Timbro dell'ufficio

(1) Inserire a seconda dei casi una delle due diciture.

ALLEGATO *C/P* (Profughi)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA DI TITOLO DI STUDIO DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO A NORMA DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 763.

N. . . *del registro, anno* . . . .

Provveditorato agli studi di . .

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Veduta la domanda del sig. . . . . . nato a . il . . . intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col . . . (diploma di maturità, o di qualifica, ecc.) del titolo . . . . (indicare il titolo finale o intermedio conseguito all'estero) conseguito nell'anno . . presso . . . . . (indicare la denominazione dell'istituto, l'indirizzo completo e il Paese ove il titolo è stato conseguito);

Veduto l'art. 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Veduto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1978;

Veduto il decreto ministeriale 2 aprile 1980;

Veduto il decreto ministeriale 10 giugno 1982;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1980 (ove siano state ritenute necessarie prove integrative, sarà indicato in questo rigo in bianco: « veduto l'esito positivo della prova » (o « delle prove ») integrativa ai sensi del citato art. 5 della legge n. 153/1971);

Dichiara:

il . (indicare il titolo di studio) conseguito all'estero dal sig. . . . . . (cognome e nome del richiedente); equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di . . . (indicare il titolo italiano, con l'eventuale specializzazione, rispetto al quale è dichiarata l'equipollenza) con il seguente voto . . . . . .

Si rilascia il presente certificato ai sensi del secondo comma dell'art. 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Luogo e data del rilascio . . . . . .

Il provveditore agli studi

. . . .

Timbro dell'ufficio

N.B. - Duplice copia della presente dichiarazione sarà inviata al M.P.I.D.G. Scambi culturali - Via Napoleone III n. 8, per i fini previsti dal secondo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975.

(2954)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 maggio 1982.

Proroga del termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 1979 relativo all'espropriazione dei terreni sede dell'impianto ripetitore TV 2ª rete di Madonna di Oga.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979 con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Madonna di Oga (Sondrio);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale la espropriazione e l'imposizione di servitù nonché le opere inerenti all'installazione degli impianti di cui trattasi debbono essere compiute entro il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista l'istanza della RAI in data 2 aprile 1982 con la quale la società fa presente che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile addivenire all'espropriazione del terreno entro il termine ad essa assegnato;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359 per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979, citato nelle premesse, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro: GASPARI

(2985)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1098/82 della commissione, del 7 maggio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare all'India.

Regolamento (CEE) n. 1099/82 della commissione, del 7 maggio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare all'India.

Regolamento (CEE) n. 1100/82 della commissione, del 7 maggio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 129 *dell'*11 *maggio* 1982

(121/C)

Regolamento (CEE) n. 1101/82 del Consiglio, del 4 maggio 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1102/82 della commissione, del 10 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1103/82 della commissione, del 10 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Raccomandazione n. 1104/82/CECA della commissione, del 6 maggio 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio per talune lamiere di ferro o di acciaio originale del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 1105/82 della commissione, del 6 maggio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni in Francia e in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari di Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1106/82 della commissione, del 10 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1107/82 della commissione, del 10 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 128 *dell'*11 *maggio* 1982

(122/C)

Regolamento (CEE) n. 1108/82 della commissione, del 21 aprile 1982, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino e abroga il regolamento (CEE) n. 2984/78.

Pubblicato nel n. L 133 *del* 14 *maggio* 1982

(123/C)

Regolamento (CEE) n. 1109/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1110/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1111/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3574/81, relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche detenute dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 1112/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 262/82, relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente dei fichi secchi detenuti dall'organismo d'ammasso greco.

Regolamento (CEE) n. 1113/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1114/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile della macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1115/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1028/82 che fissa il correttivo applicabile alle restituzioni per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1116/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 130 *del* 12 *maggio* 1982

(124/C)

Regolamento (CEE) n. 1117/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1118/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1119/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1120/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1121/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentanovesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 1122/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 1123/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa l'importo parziale della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1124/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1125/82 della commissione dell'11 maggio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole metilico), della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1126/82 della commissione, dell'11 maggio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1127/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1128/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1129/82 della commissione, del 12 maggio 1982, che fissa il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA per la terza gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 434/82.

Pubblicati nel n. L 131 *del* 13 *maggio* 1982.

(125/C)

Regolamento (CEE) n. 1130/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1131/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1132/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1133/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1134/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1135/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1136/82 della commissione, del 13 maggio 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 1137/82 della commissione, del 13 maggio 1982, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1138/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1139/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1140/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1141/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1142/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1143/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1144/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1145/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti nel settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1146/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1147/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che sospende la fissazione anticipata del prelievo alla importazione per le radici di manioca.

Pubblicati nel n. L 132 *del* 14 *maggio* 1982.

(126/C)

Regolamento (CEE) n. 1148/82 della commissione, del 13 maggio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 135 *del* 17 *maggio* 1982.

(127/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 13 maggio 1982. Approvazione della relazione sullo stato di attuazione della legge 15 febbraio 1980, n. 25, art. 8.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 17 gennaio 1980 con la quale è stato costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un gruppo di esperti incaricato di svolgere, con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi di settore e secondo i criteri stabiliti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, un'attività informativa di concertazione e di propulsione della realizzazione dei programmi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere tenuti alla attuazione di investimenti pubblici.

Viste le successive deliberazioni in data 30 dicembre 1980 e 19 novembre 1981 con le quali l'incarico conferito ai predetti esperti è stato rinnovato fino al 31 dicembre 1982;

Visto il punto 5 della menzionata delibera del 17 gennaio 1980 in cui si afferma che il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferirà periodicamente al CIPE sull'attività svolta dagli esperti medesimi;

Considerato che il gruppo di esperti di cui sopra ha provveduto nei mesi decorsi a compiere una serie di verifiche sullo stato di attuazione dell'art. 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, esponendo in una apposita relazione i risultati di dette verifiche e formulando nella stessa considerazione e proposte;

Visto il documento di cui trattasi;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica sulle attività del gruppo ed in particolare sulle azioni dallo stesso svolte nel settore dell'edilizia residenziale, costituenti oggetto del documento medesimo;

Delibera:

E' approvata la relazione predisposta dal gruppo di esperti di cui in premessa al termine dell'indagine dallo stesso svolta sullo stato di attuazione dell'art. 8 della legge n. 25/80 della quale il CIPE condivide e fa proprie le conclusioni.

Con riferimento alle conclusioni medesime, il CIPE:

prende atto del positivo andamento dell'attuazione del programma di edilizia straordinaria varato con l'art. 8 della legge n. 25/80 che ha consentito la graduale realizzazione di circa 26.000 alloggi in un arco di tempo che, al massimo, non supererà i trenta mesi a partire dal dicembre 1980;

prende atto che per il completamento del programma stesso occorrono ulteriori 300 miliardi circa; tenuto conto della durata effettiva del programma medesimo, ciò implica un aumento annuo medio, per maggiori oneri di circa il 10 % nettamente inferiore, quindi all'incremento dei costi di costruzione in edilizia che com'è noto è stato mediamente nel triennio di circa il 23 % all'anno.

Ciò premesso, tenuto conto dell'urgenza di completare il programma di cui all'art. 8 della legge n. 25/80;

Invita

a) il Ministro dei lavori pubblici a promuovere da parte del CER le opportune delibere che finalizzino le somme non utilizzate di cui all'art. 7 della legge n. 25/80 ai completamenti del programma in parola, ai sensi del comma 8° del predetto art. 7;

b) Il Ministro del tesoro ad impartire alla Cassa depositi e prestiti le opportune direttive perché ammetta a finanziamento ordinario sin dall'anno in corso le documentate domande dei comuni interessati al completamento del programma in parola, tenuto conto del punto *a*) per i comuni di cui all'art. 7 della legge n. 25/1980.

Resta impregiudicata la possibilità dei comuni che hanno avuto gare in aumento di avvalersi di mutui di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 38 del 28 febbraio 1981 convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

c) il Ministro dei lavori pubblici-Presidente del CER a confermare, in sede di emanazione delle direttive per l'attuazione del programma di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, le procedure già previste dalla delibera CIPE del 22 febbraio 1980 emanate per l'attuazione del programma di cui all'art. 8 della legge n. 25/80, naturalmente ove applicabili. Ciò tenuto conto dei positivi risultati del programma stesso nonché del favorevole giudizio espresso in sede locale sulle procedure di cui trattasi.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(2920)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia, è prolungata al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Italo Mantini con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Everest gomma, con sede in Fusignano (Ravenna), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Everest gomma, con sede in Fusignano (Ravenna), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta linoleum di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana, con sede legale in Milano e stabilimento in Pisa, è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Capasso di Roma, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.C. - Carpenterie campane, con sede legale in Milano e sede secondaria e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M. - Società italiana montaggi, con sede in Milano e sede secondaria e stabilimento in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. cooperativa cristalleria Nuova Genovali di Pisa, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2947)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella « XLIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XLIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 31 luglio al 16 agosto 1982.

(2919)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 10 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1332,30	1332,30	1333,10	1332,30	1333 —	1333 —	1332,95	1332,30	1332,30	1333,05
Dollaro canadese	1055,10	1055,10	1058,50	1055,10	1056 —	1059 —	1059,50	1055,10	1055,10	1059 —
Marco germanico	551,52	551,52	552,25	551,52	551,75	552,10	552,05	551,52	551,52	552,15
Fiorino olandese	498,35	498,35	498,80	498,35	498,50	499,30	499,30	498,35	498,35	499,35
Franco belga	29,167	29,167	29,20	29,167	29,15	29,20	29,205	29,167	29,167	29,20
Franco francese	211,54	211,54	211,40	211,54	211,65	211,70	211,62	211,54	211,54	211,75
Lira sterlina	2361,50	2361,50	2366 —	2361,50	2363 —	2365,45	2365,60	2361,50	2361,50	2365,50
Lira irlandese	1911 —	1911 —	1913 —	1911 —	1912,75	—	1912,50	1911 —	1911 —	—
Corona danese	161,94	161,94	162,20	161,94	162 —	162,20	162,25	161,94	161,94	162,25
Corona norvegese	217,59	217,59	217,30	217,59	217,40	217,45	217,58	217,59	217,59	217,50
Corona svedese	223,34	223,34	223,75	223,34	223,45	223,55	223,50	223,34	223,34	223,60
Franco svizzero	648,75	648,75	648,20	648,75	649,25	648,30	648,80	648,75	648,75	648,35
Scellino austriaco	78,215	78,215	78,35	78,215	78,35	78,40	78,34	78,215	78,215	78,40
Escudo portoghese	18,27	18,27	18,20	18,27	18,25	18,20	18,20	18,27	18,27	18,20
Peseta spagnola	12,386	12,386	12,41	12,386	12,35	12,40	12,40	12,386	12,386	12,40
Yen giapponese	5,35	5,35	5,36	5,35	5,35	5,86	5,3520	5,35	5,35	5,35
E.C.U.	1320,94	1320,94	—	1320,94	—	—	1322,45	1320,94	1320,94	—

Media dei titoli del 10 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,050
» 5,50 % » » 1968-83	92,125
» 5,50 % » » 1969-84	86,250
» 6 % » » 1970-85	82,425
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,675
» 9 % » » 1976-91	70,900
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,950
» » » » 1-10-1979/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,800
» » » » 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,750
» » » » 1- 9-1981/83	99,875
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,600
» » » » 1- 3-1981/84	98,625
» » » » 1- 4-1981/84	99,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,775
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,650
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	90,600
» » » 12 % 1- 1-1984	88,700
» » » 12 % 1- 4-1984	87,075
» » » 12 % 1-10-1984	85,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1333 —
Dollaro canadese	1059,25
Marco germanico	552,1
Fiorino olandese	499,315
Franco belga	29,209
Franco francese	211,685
Lira sterlina	2365,55
Lira irlandese	1912,75
Corona danese	162,245
Corona norvegese	217,54
Corona svedese	223,55
Franco svizzero	648,575
Scellino austriaco	78,375
Escudo portoghese	18,205
Peseta spagnola	12,407
Yen giapponese	5,353
E.C.U.	1322,450

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di cinquantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai militari ed ai graduati di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1982-83 un concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

trentatre ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui:

trenta per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

tre per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

dieci al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del Corpo veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una Forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra Forza armata sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della Forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una Forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due Forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa Forza armata e per più corsi di diverse Forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n 98, i corsi sono tenuti:

per il Corpo sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione Aeronautica militare di Firenze;

per il Corpo veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del Corpo veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune, il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

E' facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonché aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1982, il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1982, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma.

a seconda della Forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del reparto da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1982;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) Forza armata per cui si intende partecipare;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante del reparto od ente o dal capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione dell'Accademia nel ruolo o nel Corpo sanitario delle tre Forze armate prescelte o del Corpo veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente su programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico - presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola Forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, istituto «Santa Maria», via Tasso, 141, alle ore 8,30 del giorno 7 settembre 1982.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di prima classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1957 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f)*, nella Forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del reparto da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a)* dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l)* del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando del reparto.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel 1° e 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, gli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatorie di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (questo atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia e scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4×6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità di quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella Forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella Forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente e guardiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la

cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1982
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 382

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1) . .
- ROMA

Il sottoscritto (2) . . nato a . . . il . domiciliato in (provincia di .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1982-83 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3) . . . . . per la nomina ad ufficiale (4) . . . . in servizio permanente effettivo.

La Forza armata di assegnazione prescelta é (5) . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . .;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . od ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (7) . . con la qualifica di (8) . . . ;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera:

Unisce i seguenti documenti (10) . . . .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, .

Firma leggibile del candidato
. . . (11)

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne
. . (11)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione; oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia o di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico farmacista o veterinario.

(5) Indicare la Forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne,
su carta bollata, rilasciata dal sindaco)

Comune di . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il sig.) (1) . . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (o il dichiarante)
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 21, LETTERA N), DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE.

(in carta bollata, possibilmente dattiloscritto)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . . via . . . . n. . . . mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1982-83 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'Istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ...

Firma
. . . .
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

BIOLOGIA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.

b) Sottotesi 1/*B*: La circolazione nei mammiferi.

c) Sottotesi 1/*C*: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

d) Sottotesi 1/*D*: Morfologia e struttura della cellula e sue funzioni vitali.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: Fanerogame e crittogame.

b) Sottotesi 2/*B*: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.

c) Sottotesi 2/*C*: La trasmissione dei caratteri ereditari. Leggi di Mendel.

d) Sottotesi 2/*D*: La riproduzione animale.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: La sintesi clorofilliana.
b) Sottotesi 3/*B*: La respirazione animale; meccanismi ed organi della medesima.
c) Sottotesi 3/*C*: La nutrizione degli animali e dei vegetali.
d) Sottotesi 3/*D*: Il metabolismo.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: Storia della vita sulla Terra ed evoluzione organica.
b) Sottotesi 4/*B*: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.
c) Sottotesi 4/*C*: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.
d) Sottotesi 4/*D*: Cenni di sistematica dei vegetali.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.
b) Sottotesi 5/*B*: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.
c) Sottotesi 5/*C*: Le ghiandole a secrezione interna.
d) Sottotesi 5/*D*: Adattamento all'ambiente e cenni di ecologia.

FISICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: Corrente elettrica. Intensità di corrente, unità e strumenti di misura. Leggi di Ohm. Principi di Kirchhoff per i circuiti elettrici derivati.
b) Sottotesi 1/*B*: Oscillazioni elastiche: ampiezza, periodo, frequenza, rappresentazione grafica.
c) Sottotesi 1/*C*: Luce: teorie sulla sua natura, velocità, propagazione, interferenza, diffrazione e polarizzazione.
d) Sottotesi 1/*D*: Concetto di temperatura. Termometria. Quantità di calore ed unità di misura. Calore specifico.
e) Sottotesi 1/*E*: Cenni di acustica fisiologica: organo della voce, organo dell'udito, potere analizzatore dell'orecchio, organo del Corti.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: Effetto Joule. Elettrolisi e leggi di Faraday. Pila: di Volta, di Danieli, reversibile (accumulatore). Pinza termoelettrica.
b) Sottotesi 2/*B*: Oscillazioni elettromagnetiche: classificazione, lunghezza d'onda e frequenza, modo di produzione, proprietà.
c) Sottotesi 2/*C*: Suono: natura, velocità nei vari mezzi, sorgenti sonore. Cenni sugli infrasuoni e sugli ultrasuoni.
d) Sottotesi 2/*D*: Sorgenti luminose. Fotometria. Riflessione e rifrazione della luce. Riflessione totale.
e) Sottotesi 2/*E*: Pressione atmosferica e strumenti di misura.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: Campo magnetico prodotto da corrente rettilinea e circolare: direzione, verso ed intensità. Induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday-Newmann e Lenz. Autoinduzione. Elettrocalamita, telefono e rocchetto di Ruhmkorff.
b) Sottotesi 3/*B*: Suono: mezzi di propagazione e velocità. Riflessione, eco e rimbombo.
c) Sottotesi 3/*C*: Dispersione della luce bianca solare. Frequenza e lunghezza d'onda.
d) Sottotesi 3/*D*: Dilatazione termica dei corpi. Propagazione del calore. Primo e secondo principio della termodinamica.
e) Sottotesi 3/*E*: Azioni molecolari nei fluidi: capillarità, tensione superficiale, diffusione, pressione osmotica.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: Raggi catodici, anodici e x. Tubi focus e tubi Coolidge. La radioattività naturale. Leggi dello spostamento radioattivo. Le famiglie radioattive.
b) Sottotesi 4/*B*: Caratteri dei suoni: altezza, intensità e timbro. Intervallo. Diapason normale. Effetto Doppler. Onda balistica.
c) Sottotesi 4/*C*: Lenti convergenti e divergenti. I cinque casi delle lenti convergenti.
d) Sottotesi 4/*D*: Organo della visione: occhio emmetrope, ipermetrope e brachimetrope. Concetti di diottria, astigmatismo e daltonismo.
e) Sottotesi 4/*E*: Azioni molecolari nei solidi: deformazioni elastiche ed anelastiche; legge di Hooke.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: Corrente alternata monofase e trifase. Dinamo e motori elettrici. Produzione e trasporto dell'energia elettrica.
b) Sottotesi 5/*B*: Risonanza ed interferenza dei suoni. Tubo di Quincke.
c) Sottotesi 5/*C*: Strumenti ottici più comuni: macchina fotografica, macchina da proiezione, microscopio. Spettroscopio: spettri di emissione e di assorbimento, principi di Kirchhoff.
d) Sottotesi 5/*D*: Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, evaporazione ed ebollizione, sublimazione. Cenni di igrometria.
e) Sottotesi 5/*E*: Dinamica dei liquidi: teorema di Bernouilli, effetto Venturi, teorema di Torricelli, viscosità, legge di Poiseuille.

CHIMICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.
b) Sottotesi 1/*B*: Ipotesi e leggi Avogadro.
c) Sottotesi 1/*C*: Metalli e non metalli.
d) Sottotesi 1/*D*: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: Legge delle proporzioni definite.
b) Sottotesi 2/*B*: Legge di Boyle
c) Sottotesi 2/*C*: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.
d) Sottotesi 2/*D*: Composti del carbonio conosciuti.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: L'atomo e la sua struttura.
b) Sottotesi 3/*B*: Isotopi e isobari. La valenza.
c) Sottotesi 3/*C*: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.
d) Sottotesi 3/*D*: Composti dell'azoto.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).
b) Sottotesi 4/*B*: Gli idrocarburi aromatici.
c) Sottotesi 4/*C*: Esempi e concetti di isomeria.
d) Sottotesi 4/*D*: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.
b) Sottotesi 5/*B*: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(2896)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a ottanta posti di guardia di sanità nel ruolo guardie di sanità della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Vista la legge 3 dicembre 1970, n. 1053;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n 283;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, con cui viene stabilito il programma d'esame del concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo — della carriera ausiliaria — delle guardie di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a ottanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo guardie di sanità della carriera ausiliaria del Ministero della sanità.

Di essi: cinquantatre posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati risultati idonei.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domnda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione, secondo l'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

Piemonte (8 posti):

confine - Domodossola - ufficio veterinario 2 posti;
confine - Modane - ufficio veterinario 3 posti;
dogana interna - Torino - ufficio veterinario 2 posti;
aerea - Torino - ufficio di sanità 1 posto.

Valle d'Aosta (4 posti):

confine - Pollein - ufficio veterinario 4 posti.

Lombardia (9 posti):

aeroporto - Linate - ufficio veterinario 1 posto;
confine - Luino - ufficio veterinario 2 posti;
aeroporto - Malpensa - ufficio veterinario 1 posto;
dogana interna - Milano - ufficio veterinario 3 posti;
aerea - Varese - ufficio di sanità 2 posti.

Veneto (7 posti):

porto - Venezia - ufficio veterinario 2 posti;
dogana interna - Verona - ufficio veterinario 3 posti;
marittima ed aerea - Venezia - ufficio di sanità 2 posti.

Friuli-Venezia Giulia (8 posti):

confine - Gorizia - ufficio veterinario 1 posto;
confine - Pontebba - ufficio veterinario 3 posti;
confine - Prosecco - ufficio veterinario 2 posti;
porto - Trieste - ufficio veterinario 1 posto;
marittima ed aerea - Trieste - ufficio di sanità 1 posto.

Liguria (10 posti):

porto - Genova - ufficio veterinario 3 posti;
porto - Imperia - ufficio veterinario 1 posto;
confine - Ventimiglia - ufficio veterinario 3 posti;
marittima ed aerea - Genova - ufficio di sanità 1 posto;
marittima - Imperia - ufficio di sanità 1 posto;
marittima - La Spezia - ufficio di sanità 1 posto.

Emilia-Romagna (5 posti):

dogana interna - Modena - ufficio veterinario 1 posto;
porto - Ravenna - ufficio veterinario 3 posti;
aerea - Bologna - ufficio di sanità 1 posto.

Toscana (6 posti):

dogana interna - Firenze - ufficio veterinario 1 posto;
porto - Livorno - ufficio veterinario 3 posti;
marittima - Livorno - ufficio di sanità 1 posto;
aerea - Pisa - ufficio di sanità 1 posto.

Umbria (1 posto):

dogana interna - Perugia - ufficio veterinario 1 posto.

Marche (1 posto):

porto - Ancona - ufficio veterinario 1 posto.

Lazio (3 posti):

aeroporto - Fiumicino - ufficio veterinario 2 posti;
marittima - Civitavecchia - ufficio di sanità 1 posto.

Abruzzo (1 posto):

porto - Pescara - ufficio veterinario 1 posto.

Campania (1 posto):

porto - Napoli - ufficio veterinario 1 posto.

Puglia (2 posti):

porto - Bari - ufficio veterinario 1 posto;
marittima ed aerea - Brindisi - ufficio di sanità 1 posto.

Calabria (2 posti):

porto - Reggio Calabria - ufficio veterinario 1 posto;
marittima ed aerea - Reggio Calabria - ufficio di sanità 1 posto.

Sicilia (6 posti):

porto - Catania - ufficio veterinario 2 posti;
porto - Palermo - ufficio veterinario 2 posti;
marittima - Augusta - ufficio di sanità 1 posto;
marittima ed aerea - Trapani - ufficio di sanità 1 posto.

Sardegna (6 posti):

porto - Porto Torres - ufficio veterinario 4 posti;
marittima ed aerea - Cagliari - ufficio di sanità 1 posto;
marittima - Porto Torres - ufficio di sanità 1 posto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servzio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

G) Diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) — secondo la classificazione prevista dall'art. 80 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi o a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero servizio prestato in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II) nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche se sia intervenuta la estinzione della pena o la sua sospensione condizionale ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, ovvero la patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*), ovvero la patente di abilitazione alla guida di motoscafi o a condurre caldaie a vapore (autoclavi), ovvero di aver prestato servizio, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, al fine di accertare il requisito di cui alla lettera *E*) del presente articolo.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito (unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi) che si intendono far valere ai fini dell'ammissione alla prova pratica di idoneità tecnica.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possono accadere nella presentazione dei titoli.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati formalmente regolari anche fiscalmente, aventi per specifico oggetto i titoli di cui si vuole provare il possesso. Non è ammessa la regolarizzazione dei titoli di merito.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso, di cui alle lettere *F*) e *G*) del precedente art. 2 sono esclusi dalla valutazione.

Tuttavia, qualora i candidati siano in possesso di più di uno dei titoli indicati nella lettera *G*) del citato art. 2, uno di essi soltanto sarà escluso dalla valutazione di merito, mentre gli altri potranno essere presentati con le modalità di cui sopra, come titoli di merito per la valutazione.

Saranno esclusi dalla valutazione i titoli di merito formalmente irregolari e i titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine utile dianzi indicato, qualunque sia stato il motivo della loro mancata tempestiva produzione.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composto a norma delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, comprendente:

a) modalità di prelevamento di campioni di alimenti e di bevande, con compilazione del relativo processo verbale;

b) svolgimento pratico delle comuni operazioni di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi alla prova di idoneità tecnica riceveranno tempestivamente comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del luogo e del giorno in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova predetta.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà operata secondo i criteri di massima fissati preventivamente da parte della commissione giudicatrice, con l'attribuzione del punteggio, per ciascuna delle quattro sottoelencate categorie, per un massimo complessivo di sedici trentesimi così suddivisi:

1ª categoria: servizi civili di ruolo e non di ruolo resi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere, nonchè servizi espletati alle dipendenze di imprenditori e di enti privati di rilevanza nazionale e servizi comunque prestati nelle Forze armate dello Stato e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco - punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi.

2ª categoria: titoli di studio superiori alla licenza media, conseguiti presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi - punteggio massimo attribuibile tre trentesimi;

3ª categoria: titoli vari, legalmente riconosciuti, attinenti o utili alle mansioni di guardia di sanità - punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

4ª categoria: idoneità riportate in precedenti concorsi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere - punteggio massimo attribuibile tre trentesimi.

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i candidati che non abbiano riportato almeno il punteggio di tre trentesimi nella valutazione dei titoli.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto trentesimi con un massimo di quattordici trentesimi.

La valutazione complessiva è stabilita dalla somma del coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica e che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II) entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

1) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) di istruzione secondaria di primo grado, in originale o copia autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzati dal provveditore agli studi;

2) originale o copia autenticata del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero della dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B*) o *C*) o *D*) o *E*) anche alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla competente capitaneria di porto, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi anche alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione rilasciata dalla competente autorità attestante il possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità comunale o provinciale, da cui risulti che il candidato, in seguito a regolare concorso, ha prestato servizio, prima della scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, come vigile comunale o provinciale;

3) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non e ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dall'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato e da un traduttore ufficiale.

Le firme degli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sicrologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

8) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari (salvo che non sia stato già presentato come titolo di valutazione) e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

b) titolo di studio di cui ai precedenti numeri 1) e 2) di questo articolo;

c) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio di cui ai precedenti numeri 1) e 2) di questo articolo;

b) estratto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati guardie di sanità in prova nel ruolo guardie di sanità della carriera ausiliaria del Ministero della sanità e inquadrati nella quarta qualifica funzionale. Gli stessi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, che assumeranno servizio, sarà corrisposto il trattamento economico e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 346

(2936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo agli avvisi di concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia e a due concorsi a tre posti di bidello presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1982 alla pag. 3475, relativo a concorsi a posti di tecnico esecutivo e a due concorsi a tre posti di bidello presso l'Università di Venezia, dove è scritto: « Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di bidello presso l'Università degli studi di Venezia », deve intendersi: « Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia ».

N.B. — Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 7 giugno 1982 alla pag. 4140 (numero redazionale 2806).

(2988)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN VERONA

Concorso ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma del presidio ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma del presidio ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Verona.

(419/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 46, IN SANTHIÀ

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del coordinatore amministrativo dell'U.S.L. in Santhià (Vercelli).

(420/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 36, IN SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina presso il presidio ospedaliero di Avigliana;

un posto di assistente di chirurgia presso il presidio ospedaliero di Susa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Susa (Torino).

(421/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 44, IN PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione dispensariale;
un posto di aiuto di nefrologia e dialisi;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

(425/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di oncologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oncologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

(426/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 24, IN COLLEGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, a:

un posto di medico aiuto (per titoli scientifici e pratici);

un posto di medico della prima qualifica professionale (per titoli scientifici, pratici e colloquio).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organi collegiali dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

(423/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821630)